

Indice

<i>Stampa dei libri sociali e dei registri contabili obbligatori</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Beni in godimento ai soci – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/11/11</i>	<i>Pag.2</i>
<i>Comunicazione locazione e noleggio di beni mobili - Provvedimento Agenzia Entrate del 21/11/11</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Soppressione F23</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Il regime fiscale degli omaggi – imposte sui redditi, Irap e Iva</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Riporto delle perdite fiscali: chiarimento dell'Agenzia delle Entrate</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Tassazione delle rendite finanziarie</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2011</i>	<i>Pag.9</i>

Stampa dei libri sociali e dei registri contabili obbligatori

*Il 31 dicembre scade il termine per effettuare la stampa dei registri contabili.*


La stampa su carta dei registri contabili deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di riferimento. Resta inteso che in sede di controllo i registri devono comunque risultare aggiornati e stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.

Pare utile ricordare che tutte le registrazioni contabili devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 22 DPR 600/73, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Con riferimento all'esercizio 2010, dunque, poiché il termine di presentazione di UNICO 2011 è il 30.09.2011, la stampa va effettuata entro il 31.12.2011.

Si rammenta comunque che l'art.16 del DRR 633/72 prevede, quale termine per la stampa del registro beni ammortizzabili, il termine di presentazione della dichiarazione e dunque, con riferimento al 2010, entro il 30.09.2011.

Riassumendo:



**Beni in godimento ai soci – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/11/11**

*Entro il 31 marzo 2012 deve essere presentata la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beni concessi in godimento ai soci o ai famigliari dell'imprenditore.*  
*Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/11/11 prot. n. 166485 fissa modalità e termini.*

Il DL 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla L.14 settembre 2011, n. 148), all'articolo 2, comma 36-*sexiesdecies* ha introdotto l'obbligo per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, di comunicare i dati anagrafici dei soci o dei famigliari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Si tratta di disposizioni volte a scoraggiare la concessione di beni a soci e famigliari, attraverso interposizione societaria, per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

Nello specifico:

- in capo ai soggetti utilizzatori (persone fisiche), l'eventuale differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo (inferiore) di concessione di beni in godimento, costituirà base imponibile. In dettaglio si configura una nuova fattispecie di reddito diverso (comma 1, lettera h – *ter*, dell'articolo 67 del Tuir);
- in capo al concedente ne consegue invece una indeducibilità dei costi riferibili a tali beni concessi a condizioni inferiori a quelle di mercato.

Con riguardo all'identificazione del valore di mercato, occorre fare riferimento all'articolo 9 del T.U.I.R (valore normale).

Con Provvedimento n. 166485 del 16/11/11 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati fissati termini e modalità della Comunicazione.

La prima comunicazione, relativa al periodo di imposta 2011, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012.

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione, in via alternativa:

- l'impresa concedente;
- il socio ;
- il familiare dell'imprenditore.

La Comunicazione deve essere presentata in caso di:

- concessione in godimento di beni, indipendentemente dall'importo del corrispettivo pattuito (e quindi anche in caso di concessione gratuita); inoltre, rilevano sia i beni concessi in uso esclusivo sia quelli ad uso promiscuo;
- finanziamenti nei confronti della società concedente effettuati dai soci o dai familiari dell'imprenditore.

Restano esclusi i beni di valore inferiore a tremila euro e diversi da veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili.

La Comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

#### Sanzioni

In caso di mancata, non veritiera o incompleta comunicazione, si applicherà, in solido tra i soggetti tenuti all'adempimento, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo pattuito.

La sanzione è ridotta ad una somma compresa tra i 258,00 e i 2.065,00 euro, qualora sia stata omessa o effettuata in modo errato o incompleto la comunicazione, ma sia stato correttamente applicato il trattamento fiscale (ripresa dei costi e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo pattuito).

## Comunicazione locazione e noleggio di beni mobili

*Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/11/11*

Sono state modificate le modalità di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

La Comunicazione è prevista dall'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

In concreto si estende l'obbligo di Comunicazione all'Anagrafe Tributaria, già prevista per le società di leasing finanziario e operativo, anche ai soggetti che esercitano attività di locazione e/o di noleggio di determinati beni mobili e precisamente: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

### Termini

- Con riferimento ai contratti posti in essere negli anni 2009 e 2010: entro il 31 gennaio 2012;
- dall'anno di imposta 2011: entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## Soppressione F23

*D.M. 8 Novembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266)*

Il Decreto in commento ha previsto l'ampliamento dei tributi da versare attraverso il modello F24, con contestuale soppressione del modello F23..

Confluiranno dunque nel modello unificato F24 anche le imposte di seguito riportate:

- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- imposta di bollo;
- versamenti accessori, interessi e sanzioni.

E' opportuno precisare che si è in attesa dell'emanazione di uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia del Territorio, che permetta la concreta applicazione della modifica in commento; nel frattempo i versamenti di cui sopra continueranno ad essere effettuati mediante modello F23.

## Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

Gli omaggi sono rappresentati da tutte le varie forme di erogazione liberale effettuate dall'azienda a favore di personale dipendente, lavoratori autonomi, clienti o altro, che hanno il requisito della gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto dell'impresa o strumentali. Per individuare il corretto trattamento fiscale degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva è necessario individuare le diverse casistiche:

- omaggio di beni oggetto dell'attività dell'impresa;
- omaggi di beni non oggetto dell'attività dell'impresa;
- caratteristiche del soggetto ricevente (cliente, fornitore o dipendente)

1. Soggetti esercenti attività di impresa:

disciplina ai fini IRES

l'onere sostenuto per un omaggio può assumere per l'impresa diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto ai clienti o ai dipendenti e soggetti fiscalmente assimilati (co.co.pro., etc..).

Omaggi ai clienti: in linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le cd. "spese di rappresentanza". Rientrano tra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per la distribuzione gratuita di calendari, agende, penne, etc...che in precedenza potevano essere ricondotte tra le spese di pubblicità.

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 all'art. 108, comma 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi:

- interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
- nell'esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e di inerenza, se il valore unitario supera i 50,00 euro.

Al fine di determinare il valore unitario dell'omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono, ed al costo di acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori (Iva indetraibile, costi di trasporto, etc..). Se il valore così determinato sia superiore ai 50,00 euro, le spese "inerenti" (effettuate con finalità promozionali e secondo criteri di ragionevolezza) possono essere dedotte interamente nell'esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:

- 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,1% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Omaggi ai dipendenti: in linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati è deducibile dal reddito di impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 del TUIR. Per i dipendenti, invece, le erogazioni liberali non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, qualora esse non superino (insieme all'ammontare degli altri *fringe benefits*) l'importo di euro 258,23 per ciascun periodo di imposta.

Disciplina ai fini IRAP

Omaggi ai clienti: per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per il regime della base imponibile sulla base del bilancio, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a conto economico.

Omaggi ai dipendenti: I costi sostenuti per l'acquisto di beni da destinare ad omaggio dei dipendenti rientrano tra i "costi del personale". Tale categoria di costi non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, neppure se tali spese sono allocate in voci diverse dalla B.9. In buona sostanza, i costi sostenuti per l'acquisto di beni omaggio per i dipendenti, sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro e dalla metodologia di calcolo adottata (metodo di bilancio o fiscale).

2. Esercenti arti e professioni:

Omaggi ai clienti: ai sensi dell'art. 54, comma 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Omaggi ai dipendenti e collaboratori: tali costi non sono specificamente disciplinati dal TUIR, pertanto,

la tesi prevalente, è quella di considerarli completamente deducibili per analogia con la disciplina dell'art. 95.

#### Disciplina ai fini IRAP

Per i professionisti gli omaggi ai clienti ed ai propri dipendenti e collaboratori non sono mai deducibili ai fini IRAP.

#### 3. Regime Iva

Ai fini IVA le cessioni gratuite di beni seguono la disciplina generale dell'art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 26.10.1972, n. 633, il quale le considera assimilate alle cessioni di beni in senso stretto e come tali imponibili Iva. Di conseguenza, l'Iva a monte è detraibile. Tuttavia, lo stesso articolo 2 prevede un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità degli omaggi, considerando fuori campo Iva i beni la cui produzione o il cui commercio non rientri nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 25,82 e quelli per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per attività propria dell'impresa si debba intendere "ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa e cioè nell'oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, ma in via meramente strumentale, accessoria ed occasionale.

La C.M. 16.7.98 ha spiegato che:

- Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa costituiscono sempre spese di rappresentanza;
- Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa non costituiscono spese di rappresentanza.

Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa:

Come sopra indicato, tali beni non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è detraibile, e, la cessione gratuita degli stessi, imponibile, indipendentemente dal loro costo unitario. Per le cessioni in esame, dal 27.9.2009, come base imponibile deve essere assunto o il prezzo di acquisto dei beni, oppure (in mancanza) il prezzo di costo. La rivalsa dell'Iva non è obbligatoria e, in assenza di rivalsa, la cessione può essere certificata alternativamente con emissione di autofattura (specificando che si tratta di autofattura per omaggi), oppure annotando su apposito registro degli omaggi l'ammontare globale dei prezzi di acquisto o di produzione dei beni ceduti gratuitamente.

Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa:

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio non rientra tra le attività proprie dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni.

Per le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis, comma 1, lett. h) del DPR 633/72 prevede l'indetraibilità dell'Iva, salvo che per quella assolta sui beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82. La cessione gratuita di tali beni, invece, è sempre esclusa da Iva.

Se l'omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell'individuazione del regime Iva applicabile, occorre avere riguardo al costo dell'intera confezione, anziché al costo dei singoli beni.

Omaggi ai dipendenti:

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività di impresa e non possono neppure essere considerati spese di rappresentanza. Di conseguenza la relativa Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. Se gli omaggi, al contrario, sono rappresentati da beni oggetto dell'attività di impresa, spetta la detrazione dell'imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

Riporto delle perdite fiscali : chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E

Il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. Manovra correttiva 2011) ha previsto rilevanti modifiche al regime del riporto delle perdite per i soggetti IRES, riscrivendo i primi due commi dell'art. 84 del TUIR. L'obiettivo era quello di fornire un sostegno economico alle imprese uscite dalla crisi economica con un volume ingente di perdite pregresse, concedendogli la possibilità di utilizzare tali perdite anche oltre l'arco del quinquennio previsto dalla previgente normativa, e, nel contempo, ottenere un maggior gettito fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, chiarendo che le perdite realizzate a partire dal 2006, dai soggetti IRES diversi dagli enti non commerciali sono riportabili in avanti senza limite temporale, ma possono essere utilizzate solo entro il limite dell'80 per cento del reddito imponibile.

L'Agenzia delle entrate ha, peraltro, condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto l'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella circolare n. 24/IR del 14 settembre 2011.

Si tratta, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite realizzate negli anni dal 2006 al 2010. Sono, invece, escluse le perdite relative ai periodi d'imposta 2005 e precedenti, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale.

Tale soluzione è stata adottata dall'Agenzia delle Entrate per ragioni di ordine logico-sistematico, coerentemente con le finalità dell'intervento normativo volto a semplificare il sistema, evitando quindi la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell'articolo 84 ante e post modifica.

Alla luce di tale chiarimento, il nuovo regime del riporto delle perdite risulta, quindi, favorevole per le società con perdite "sistematiche", che si ripetono, cioè, per più periodi d'imposta e che, in assenza di redditi con i quali compensarle, avrebbero visto venir meno il diritto al loro utilizzo. Si tratta, peraltro, di soggetti penalizzati, invece, dagli altri provvedimenti normativi che hanno stabilito il monitoraggio costante di tali situazioni, ritenute indizi di possibili evasioni fiscali (art. 24, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010) e l'applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 2 del D.L. n. 138 del 2011).

Sono, invece, sfavoriti dalla nuova disciplina i soggetti che alternano periodi nei quali viene dichiarato un reddito ad altri nei quali sono generate perdite fiscali.

A scopo esemplificativo si riporta un esempio illustrativo delle modalità di impiego delle perdite pregresse in base alla nuova disciplina.

Si ipotizzi che la società Alfa disponga di perdite pregresse relative all'anno n in misura pari ad euro 18.000 e che nell'anno n+1 consegua un reddito di euro 20.000.

Anno	Reddito	Perdita	Perdita utilizzabile	Reddito imponibile	Perdita residua
n	-	18.000	-	-	18.000
n+1	20.000	-	16.000	4.000	2.000

In buona sostanza, l'effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell'esercizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto.

Nella circolare n. 53/E del 2011 è stato, inoltre, chiarito che:

- il limite dell'80 per cento è riferito al reddito e non alla perdita, che resta, quindi, interamente compensabile se di ammontare inferiore alla detta percentuale del reddito dell'anno successivo;
- la nuova disciplina è applicabile soltanto ai soggetti IRES, diversi dagli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa (i quali, a norma dell'art. 143, comma 2, del TUIR, determinano il reddito complessivo secondo le disposizioni del precedente art. 8). Per i soggetti IRPEF resta, invece, operante il limite quinquennale per il riporto;

- le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dai soggetti che intraprendono una nuova attività restano riportabili senza limite di tempo e possono compensare l'intero importo dei redditi realizzati negli anni successivi;
- la nuova normativa non determina alcun effetto in ordine alle perdite di periodo realizzate dalle società consolidate nell'ambito del gruppo, le quali vengono trasferite in misura integrale alla *fiscal unit*. Il nuovo regime opera, invece, con riguardo al trattamento delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione e di quelle prodotte prima dell'esercizio dell'opzione (che possono essere utilizzate per ridurre il reddito dello stesso soggetto che le ha prodotte, prima di essere trasferite alla *fiscal unit*). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, fermo restando che la nuova disciplina non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l'opzione per il regime dell'art. 116 in qualità di soci, in quanto gli stessi applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all'art. 8 del TUIR.

### Tassazione delle rendite finanziarie

Articolo 2, commi da 6 a 34 D.L. 138/2011 (Manovra bis 2011)

Ad integrazione di quanto già riportato sull'argomento nella precedente circolare monografica sulla Manovra di Ferragosto 2011, si rammenta che il regime transitorio del riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria si articola in due sottosistemi:

- la decorrenza del passaggio delle attuali ritenute ed imposte sostitutive del 12,50% e 27% alla futura aliquota unica del 20%;
- il regime opzionale di allineamento dei valori fiscali degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate e dai titoli assimilati di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

#### Regole specifiche per alcune categorie di redditi di capitale:

l'art. 2, comma 10, della Manovra bis 2011, stabilisce che per i dividendi e i redditi ad essi assimilati la nuova aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. Pertanto non rileva la data in cui è stata deliberata la distribuzione del dividendo, ma quella in cui il dividendo viene effettivamente accreditato al beneficiario da parte della società emittente. Si segnala a tale proposito che inusuali distribuzioni di riserve di utile in prossimità della fine dell'anno potrebbero destare l'attenzione del verificatore fiscale.

Operazioni pronti contro termine a cavallo d'anno: i rendimenti delle operazioni di pronti contro termine sono costituiti da due componenti:

- gli interessi maturati sul titolo sottostante nel periodo di durata del contratto;
- la differenza fra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti, che può essere positiva o negativa.

Gli interessi sul titolo sottostante saranno tassati:

- al 12,50% o alle diverse aliquote vigenti se si tratta di titoli di Stato o equiparati o titoli di Stato esteri *white list*;
- nella misura del 20% negli altri casi.

La differenza fra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti, che è tassabile se è positiva e non è deducibile se negativa, sarà invece soggetta alla ritenuta del 20% prescindendo dalla natura del titolo sottostante. Nel caso in cui il sottostante sia costituito da obbligazioni quotate oppure titoli esteri o titoli bancari, l'aliquota del 20% sugli interessi maturati sul titolo stesso si applicherà solo per la parte maturata dal 1° gennaio 2012.

Per le operazioni pronti contro termine a cavallo d'anno, pertanto, il rendimento netto complessivo potrebbe subire un decremento pari:

- alla maggiore imposta sul rateo cedola maturato sul titolo sottostante dal 1° gennaio 2012;
- ed alla maggiore imposta sull'intero scarto prezzo divenuto esigibile alla scadenza del contratto.

Polizze di assicurazione sulla vita: nel caso di rendite finanziarie derivanti da contratti assicurativi a



contenuto finanziario, l'art. 2 comma 27 del D.L. n.138/2011 prevede che, in caso di riscatto dopo il 31 dicembre 2011 di contratti sottoscritti fino a tale data, si applica l'aliquota del 12,50% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.

Al fine di determinare la parte di reddito che sarà tassata al 12,50%, in caso di ripetute sottoscrizioni, si terrà conto dell'ammontare dei premi versati ad ogni data di pagamento e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gestioni individuali di portafoglio: per le gestioni individuali di portafoglio l'aliquota di imposta sostitutiva del 20% si applica sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012. Non sorgono particolari problemi perché la fiscalità delle gestioni di portafoglio è rimasta impostata sul criterio della maturazione.

#### Acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2011

Scade il 27 dicembre 2011 il termine relativo al versamento dell'acconto Iva 2011.

L'acconto deve essere versato nella misura dell'88% dell'Iva relativa all'ultimo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali) o al mese di dicembre 2010 (per i soggetti mensili), secondo il metodo "storico", che rappresenta il metodo ordinario di determinazione dell'acconto.

In alternativa, i contribuenti hanno la facoltà di utilizzare:

- il metodo "previsionale": versamento a titolo di acconto della somma pari all'88% dell'Iva che si prevede di versare per l'ultima liquidazione trimestrale o mensile dell'anno 2011.
- il metodo "analitico": versamento a titolo di acconto della somma pari al 100% del debito risultante da apposita liquidazione Iva effettuata alla data del 20 dicembre 2011, comprensiva delle operazioni attive e passive registrate a tale data.

L'acconto Iva deve essere versato mediante modello F24, con indicazione dei seguenti riferimenti:

- per i contribuenti mensili: codice tributo 6013 – anno 2011;
- per i contribuenti trimestrali: codice tributo 6035 – anno 2011.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva:

- coloro che iniziano o cessano l'attività nel corso del periodo di imposta 2011;
- i contribuenti con liquidazione del periodo di riferimento precedente inferiore a 116,72 euro (pari al valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell'88%);
- i contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell'imposta (es. regime delle nuove iniziative imprenditoriali e regime delle attività marginali).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati